

**REGOLAMENTO ISTITUTIVO DEL CENTRO DI SERVIZIO
PER L'INFORMATICA, L'E- LEARNING E LA MULTIMEDIALITÀ**
D.R. n. 843 del 6.6.2007

Sezione I
Disposizioni generali

Articolo 1

Istituzione

1. Al fine di razionalizzare le attività del settore relativo all'informatica e alle tecnologie per l'insegnamento e l'apprendimento dell'Università degli Studi di Macerata, è istituito il Centro di servizio per l'Informatica, l'*E-learning* e la Multimedialità (qui di seguito denominato CIEM).

Articolo 2

Funzioni del CIEM

1. Il CIEM realizza la propria funzione istituzionale attraverso l'organizzazione e la gestione di servizi concernenti l'informatica, la multimedialità e l'*e-Learning*, e la realizzazione di forme di progettazione, coordinamento ed implementazione delle attività informatiche e multimediali ad ogni livello, di concerto con tutte le strutture dell'Ateneo a ciò interessate.
2. Il CIEM propone la stipula di convenzioni con enti pubblici e privati aventi come oggetto il settore di riferimento, nonché promuove la partecipazione dell'Ateneo a Consorzi in materia.

Sezione II
L'organizzazione del CIEM

Articolo 3

Articolazione generale del CIEM

1. Ai sensi dell'art. 154, comma 4, del regolamento di organizzazione dell'Ateneo, Il CIEM è un Centro di servizio articolato nelle seguenti strutture interne:
 - a) il Centro di Ateneo per l'Informatica e la Multimedialità (qui di seguito denominato CAIM);
 - b) il Centro per l'*e-Learning* e la Formazione Integrata (qui di seguito denominato CELFI).
2. Al CAIM e al CELFI sono attribuiti i compiti e le attività rispettivamente indicati negli art. 10 e 11 del presente regolamento.

Articolo 4

Organi del CIEM

1. Sono organi del CIEM:
 - a) il Direttore del CIEM;
 - b) il Comitato Tecnico del CIEM;
 - c) i Direttori Tecnici del CAIM e del CELFI.

Articolo 5

Direttore del CIEM

1. Il Direttore del CIEM è il delegato del Rettore per l'informatica, l'*e-Learning* e la multimedialità.
2. Il Direttore del CIEM è anche il Direttore del CAIM e del CELFI.

Articolo 6

Compiti del Direttore del CIEM

1. Il Direttore del CIEM esercita la seguenti funzioni:
 - a) sovrintende alle attività del CIEM;
 - b) provvede ad indicare le linee politiche di programmazione delle attività del CIEM;

- c) coordina le esigenze che vengono rappresentate al CIEM ed in particolare ai Centri che lo compongono;
- d) convoca e presiede il Comitato Tecnico del CIEM;
- e) predispose, sentiti i Direttori Tecnici del CAIM e del CELFI e su proposta del Responsabile amministrativo del CIEM, il bilancio preventivo e consuntivo del CIEM e provvede con proprio disposto alle variazioni di bilancio ai sensi dell'art. 30 del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Ateneo;
- f) provvede, per quanto di sua competenza, alla gestione amministrativa e contabile, nonché alla conservazione delle attrezzature, dei beni assegnati ai Centri del compongono il CIEM e della relativa documentazione amministrativa;
- g) determina, sentito il Direttore Amministrativo e i rispettivi Direttore Tecnici, la distribuzione del personale assegnato al CIEM tra i Centri che lo compongono;
- h) coordina e presiede le attività dei Centri che compongono il CIEM secondo una logica costruttiva di compenetrazione delle diverse sinergie;
- i) coopera con gli organi di governo dell'Ateneo al fine di assicurare il coordinamento degli interventi rispetto ai settori informatico, multimediale e dell'*e-Learning*;
- j) assicura il coordinamento con altre strutture dell'Ateneo e con ogni altro soggetto esterno nel settore dell'*e-Learning* e del *life long learning* e della formazione informatica.

Articolo 7

Comitato Tecnico del CIEM

1. Il Comitato Tecnico del CIEM è presieduto dal Direttore del CIEM, ed è composto dal Direttore Amministrativo o da un suo delegato, avente anche funzione di segretario verbalizzante, da un rappresentante per ciascuna Facoltà, dai Direttori Tecnici del CAIM e del CELFI, da due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo eletti uno dal personale assegnato al CAIM ed uno dal personale assegnato al CELFI, e da un rappresentante degli studenti, tutti nominati con decreto rettorale ai sensi dell'art. 156 del Regolamento di organizzazione dell'Ateneo. I rappresentanti delle Facoltà e degli studenti sono nominati su designazione, rispettivamente, di ciascun Consiglio di Facoltà e del Consiglio degli studenti.
2. Il Comitato Tecnico resta in carica per tre anni accademici. Per la validità delle adunanze del Comitato è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.
3. Il Comitato delibera a maggioranza dei presenti. È convocato su iniziativa del Direttore del Centro o da almeno un terzo dei suoi componenti.
4. Il Comitato Tecnico svolge le seguenti attività:
 - a) individua le linee programmatiche delle attività del CIEM;
 - b) approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo del CIEM;
 - c) ripartisce annualmente i fondi destinati al CIEM;
 - d) coordina le attività dell'Ateneo nel settore dell'informatica, della Multimedialità e della Formazione continua a distanza anche in sinergia con le strutture di altri Atenei o enti di ricerca pubblici o privati;
 - e) approva le richieste relative al personale da assegnare al CIEM, alle borse di studio ed ai contratti di ricerca e insegnamento;
 - f) delibera su ogni altra questione sottoposta all'approvazione del CIEM dagli organi di governo dell'Ateneo nelle materie di sua competenza.

Articolo 8

Direttori Tecnici del CAIM e del CELFI

1. Il CAIM e il CELFI hanno ciascuno un proprio Direttore Tecnico, scelto di norma tra il personale tecnico-amministrativo laureato, dotato di comprovata esperienza e competenza nelle attività proprie della struttura di riferimento.
2. Ciascun Direttore Tecnico è nominato dal Direttore Amministrativo su proposta del Direttore del CIEM.
3. Ciascun Direttore Tecnico svolge le seguenti funzioni:
 - a) assicura, per quanto di sua competenza, l'esecuzione delle delibere del Comitato Tecnico del CIEM;

- b) provvede, per quanto di sua competenza, alla gestione amministrativa e contabile;
- c) determina, sentito il Direttore amministrativo e il Direttore del CIEM, le funzioni e i compiti del personale assegnato al Centro di sua competenza;
- d) propone al Comitato Tecnico del CIEM le ipotesi relative all'organizzazione ed al funzionamento dei servizi offerti dal Centro di sua competenza;
- e) adotta, in collaborazione con il Direttore del CIEM, tutte le misure necessarie alla predisposizione dei servizi relativi alle attività del Centro di sua competenza ai sensi dell'art. 11 del presente Regolamento;
- f) predispone una relazione annuale da sottoporre al Comitato Tecnico sulle attività svolte e sul raggiungimento degli obiettivi da parte del Centro di sua competenza.

Articolo 9

Organizzazione amministrativa del CIEM

1. Per l'adempimento delle funzioni indicate nell'art. 2 del presente Regolamento, il CIEM è dotato di propria struttura amministrativa.
2. In particolare, per lo svolgimento dei compiti e delle attività di cui al presente Regolamento, il Direttore del CIEM e i Direttori Tecnici del CAIM e del CELFI si avvalgono del personale assegnato alle strutture dalla Direzione Amministrativa di Ateneo e sono coadiuvati da un Responsabile amministrativo.
3. Il CIEM può avvalersi, per le attività che concernono una o più strutture dell'Ateneo, del personale assegnato ad esse, nel rispetto delle regole che ne disciplinano il funzionamento, nonché nel rispetto del principio di autonomia delle strutture didattiche, scientifiche, di servizio e amministrative, che sono coinvolte a vario titolo nelle attività.

Sezione III

La struttura del Sistema

Articolo 10

Compiti e attività del CAIM

1. Spetta al CAIM gestire la rete di Ateneo, le apparecchiature ed i programmi informatici ad esso espressamente affidati dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Comitato Tecnico del CIEM, oppure acquistati direttamente dal Sistema sul CdR CAIM, al fine di contribuire allo sviluppo delle attività di cui al presente articolo, e per mettere a disposizione delle strutture didattiche, scientifiche, di servizio e amministrative dell'Università i più moderni mezzi tecnici.
2. Il CAIM, con riferimento ai compiti di cui sopra, svolge le seguenti attività:
 - a) provvede alla progettazione, gestione e aggiornamento dei dispositivi tecnici relativi alla rete di Ateneo e dei servizi ad essi connessi;
 - b) predispone e mantiene le attrezzature ad esso attribuite a diverso titolo e ne assicura il funzionamento;
 - c) assiste l'Amministrazione, le Facoltà, i Dipartimenti, gli Istituti, i Centri, le Biblioteche nonché gli utenti (gli studenti dell'Ateneo, il personale docente e non docente dell'Università, e tutti coloro che accedano all'Università per accordi o convenzioni) per l'utilizzazione della rete, dei sistemi e degli strumenti informatici;
 - d) fornisce servizi di programmazione e consulenza sui problemi relativi alla predisposizione tecnica ed all'impiego delle attrezzature ad esso affidate;
 - e) provvede alla sperimentazione di attività innovative nel campo di competenza;
 - f) predispone e gestisce una raccolta di opere e di programmi relativi alle attività tecniche del Centro;
 - g) cura la formazione e l'aggiornamento del personale assegnato al Centro;
 - h) promuove ed organizza corsi di formazione e aggiornamento sull'informatica di tutto il personale interno o esterno all'Ateneo;
 - i) promuove corsi attivati per l'acquisizione della patente informatica del computer (ECDL e MOS) sia per il personale di Ateneo che per i soggetti esterni, e ne gestisce ogni procedura amministrativa;

- l) assicura il migliore coordinamento delle strutture e dei servizi del Centro con quelli disponibili nelle varie sedi dell'Ateneo anche allo scopo di razionalizzare l'uso delle attrezzature.
3. Per i punti h) ed i) è istituito l'Ufficio per la Formazione e l'Acquisizione delle abilità informatiche, a cui è affidato il compito di tenere ogni rapporto con l'A.I.C.A. oltre ad attivare tutte le procedure amministrative necessarie al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività.

Art. 11

Compiti e attività del CELFI

1. Spettano al CELFI i seguenti compiti:
 - a) sostenere e coordinare il progressivo potenziamento metodologico e tecnologico dei processi di apprendimento ed insegnamento che prevedono l'utilizzo della telematica e della multimedialità;
 - b) favorire l'integrazione delle tecnologie sia nella didattica dei docenti che nelle prassi degli studenti e si rapporta alle iniziative relative all'*e-Learning*, alla didattica *on line* (collegata alla didattica frontale) ed alla didattica in presenza con l'utilizzo di multimedialità attivate dalle Facoltà e congiuntamente progettate;
 - c) promuovere l'attività di ricerca e di sviluppo nel settore di competenza anche in collegamento con Enti nazionali ed internazionali.
2. Il Centro gestisce le attività di cui al presente articolo e mette a disposizione dell'attività didattica e scientifica dell'Università i più moderni mezzi tecnici. Le attività del Centro vengono svolte nel rispetto delle diverse specificità delle Facoltà e dei corsi di studio ad esse afferenti.
3. Il CELFI, con riferimento ai compiti di cui sopra, svolge le seguenti attività:
 - a) propone, sviluppa e realizza progetti relativi ad attività *on line* riguardanti l'Ateneo;
 - b) sostiene le strutture didattiche e scientifiche dell'Università nel potenziamento didattico-tecnologico dei processi di apprendimento e insegnamento a supporto della didattica in presenza e di quella *on line*;
 - c) assiste, laddove richiesto, i docenti dell'Ateneo nell'innovazione della loro didattica mediante l'uso delle tecnologie dell'informatica, delle telecomunicazioni e della multimedialità;
 - d) progetta e realizza percorsi di diverso livello nelle attività multimediali e di *e-Learning* necessari alla formazione del personale tra cui ad esempio: attività di tutoraggio, progettazione multimediale e sistemi di apprendimento;
 - e) provvede alla sperimentazione di attività innovative nel campo di competenza;
 - f) assicura il migliore coordinamento delle strutture e dei servizi del Centro con quelli disponibili nelle varie sedi dell'Ateneo anche allo scopo di razionalizzare l'uso delle attrezzature in collaborazione con il CAIM;
 - g) predisporre e mantiene le attrezzature necessarie per il funzionamento delle sue attività;
 - h) predisporre e gestisce una raccolta di opere e di programmi relativi alle attività tecniche del Centro;
 - i) organizza conferenze, seminari, corsi di istruzione e di aggiornamento sui problemi relativi alla didattica *on line* ed alla multimedialità;
 - j) cura la formazione e l'aggiornamento del personale assegnato al Centro;
 - k) promuove e cura l'attività di produzione del materiale necessario allo svolgimento delle attività didattiche;
 - l) sviluppa e gestisce il sito *web* di Ateneo in base alle indicazioni programmatiche ed editoriali fornite dal Rettore.

Articolo 12

Utenti del CIEM

1. Gli utenti del CIEM sono:
 - a) gli studenti dell'Ateneo, inclusi gli studenti stranieri ospiti per programmi di scambio;
 - b) il personale docente e tecnico-amministrativo dell'Università, ivi compresi gli ospiti stranieri;

- c) altri utenti che non rientrino nelle categorie suddette, ma vi accedano per accordi o Convenzioni che l'Università stipula con Enti pubblici o privati, nazionali ed internazionali.

Sezione IV **Disposizioni finali**

Articolo 13

Finanziamenti e Bilanci

1. Il finanziamento del CIEM è costituito da fondi autorizzati dal Consiglio di Amministrazione, provenienti da:
 1. fondi di dotazione dell'Università;
 2. contributi ministeriali;
 3. contributi di enti pubblici o privati;
 4. convenzioni o consorzi con Enti pubblici o privati;
 5. contributi e corrispettivi derivanti dalla partecipazione a programmi dell'Unione Europea e di altri organismi internazionali;
 6. corrispettivi derivanti dalla vendita o noleggio di prodotti sviluppati e servizi erogati dal CIEM agli utenti indicati nel presente Regolamento, nel rispetto delle normative vigenti.
2. L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
3. Il Comitato Tecnico approva entro il 15 dicembre di ogni anno il bilancio preventivo, ed entro il 15 marzo il conto consuntivo del precedente esercizio.

Articolo 14

Autonomia amministrativa e contabile

1. A partire dall'esercizio finanziario 2008 viene attribuita al CIEM autonomia amministrativa e contabile. All'interno del bilancio intestato al CIEM sono costituiti specifici CdR di spesa, di cui uno dedicato al CAIM ed uno dedicato al CELFI.
2. Ulteriori livelli di CdR possono essere costituiti al fine di consentire, soltanto dopo apposita verifica ed espressa autorizzazione annuale da parte del Consiglio di Amministrazione, la gestione dei flussi provenienti dalla soprattassa per la didattica a distanza delle Facoltà, nonché per la gestione di specifici progetti dei Centri di pertinenza.
3. Alle due contabilità così distinte saranno applicate le norme amministrativo-contabili previste dallo Statuto di autonomia e dal Titolo II capo I del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Ateneo.
4. I documenti di spesa, i buoni d'ordine e le fatture dei Centri sono predisposti dal Responsabile amministrativo del CIEM previa l'apposizione del visto da parte del Direttore Tecnico del Centro interessato che, nei limiti delle disponibilità relative al bilancio di competenza del proprio CdR, ne autorizza la relativa spesa.
5. Su tutti i documenti contabili (reversali di incasso e mandati di pagamento), relativi a CAIM e CELFI è apposto il visto congiunto del Direttore Tecnico del Centro interessato oltre alla firma del Direttore del CIEM.

Articolo 15

Modifiche regolamentari

1. Il Regolamento del CIEM può essere modificato su iniziativa del Direttore del CIEM ovvero del Comitato Tecnico del CIEM.
2. Le modifiche o integrazioni proposte sono approvate dagli organi competenti dell'Ateneo a norma dell'art. 8, comma 6 dello Statuto.
3. Il presente Regolamento sostituisce i Regolamenti del CAIM e del CELFI.

Articolo 16

Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia allo Statuto dell'Università, ai Regolamenti di Ateneo ed alle norme generali dell'ordinamento universitario.

Articolo 17

Disposizioni transitorie e finali

1. Per l'esercizio finanziario 2007, al fine di permettere una lineare e coerente organizzazione del CIEM, la gestione amministrativo - contabile avviene attraverso il mantenimento dei bilanci distinti del CAIM e del CELFI.
2. Ai due bilanci si applicano pertanto le norme amministrativo-contabili previste dallo Statuto di autonomia e dal Titolo II capo I del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Ateneo.
3. Tutti i documenti contabili relativi ad ogni fase del procedimento di spesa, forniture e contratti, riportano la firma del Direttore del CIEM e del Direttore Tecnico del Centro in cui viene effettuata la spesa, fino a completamento delle procedure di chiusura dell'esercizio finanziario 2007.